

COMMISSIONE IV
FINANZE E TESORO

XXXVII.

SEDUTA DI MARTEDÌ 22 NOVEMBRE 1949

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LA MALFA

INDICE

	PAG.
Congedo:	
PRESIDENTE	435
Disegno di legge (Discussione e rinvio):	
Autorizzazione all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato a contrarre mutui e ad utilizzare l'avanzo di gestione per provvedere a spese straordinarie per la ricostruzione (858) . . .	435
PRESIDENTE	435, 436, 438, 440
COSTA, <i>Relatore</i>	436
VICENTINI	436
COLITTO, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	436, 438, 439, 440
CASTELLI AVOLIO	437
ZERBI	437, 438, 439
WALTER	437
CHIARAMELLO	437
SULLO	437
TROISI	438
NITTI	438
GHISLANDI	440
Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
Provvedimenti in materia di riscossione delle imposte dirette (853). (<i>Approvato dalla V Commissione permanente, finanze e tesoro, del Senato</i>)	440
PRESIDENTE	440, 442, 444
SCOCA <i>Relatore</i>	440, 441, 444
ARCANGELI	441, 444

	PAG.
BAVARO	441, 444
TROISI	441
CASTELLI EDGARDO, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	444

Votazione segreta:

PRESIDENTE	444
----------------------	-----

La seduta comincia alle 10.

MARTINELLI, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Tosi.

Discussione del disegno di legge: Autorizzazione all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato a contrarre mutui e ad utilizzare l'avanzo di gestione per provvedere a spese straordinarie per la ricostruzione. (858).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 858: Autorizzazione all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato a contrarre mutui e ad utilizzare l'avanzo di gestione per provvedere a spese straordinarie per la ricostruzione ».

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 NOVEMBRE 1949

Invito il relatore, onorevole Costa, a svolgere la sua relazione.

COSTA, *Relatore*. Onorevoli colleghi, l'amministrazione dei monopoli dello Stato ha bisogno di fare delle spese straordinarie per rimettere a posto dei fabbricati, per costruirne di nuovi, per provvedere macchine, per sistemarsi in modo definitivo e per riparare, infine, tutti i danni procurati dalla guerra agli impianti.

In passato, di fronte a determinate spese straordinarie di questa natura, si è provveduto con una assegnazione speciale del Tesoro. Devo far presente che l'amministrazione dei monopoli può autorizzare le spese ordinarie nei limiti del suo bilancio ed a questo scopo c'è un organo deliberante che è il consiglio di amministrazione, il quale però non può autorizzare spese di carattere straordinario.

A queste ultime, si è provveduto con il decreto legislativo 18 maggio 1947, n. 483, che autorizza l'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato a ricostruire, costruire o acquistare edifici per il suo funzionamento, stanziando, a tal uopo, la somma di lire 4 miliardi e mezzo di cui 3 miliardi e 300 milioni sono stati effettivamente finora spesi.

Ci sarebbe, pertanto, ancora la possibilità, da parte dei monopoli, di usufruire di un altro miliardo e 200 milioni; senonché, il Tesoro fa difficoltà per l'ulteriore erogazione di questa somma. Anzi il Tesoro stesso è venuto nella determinazione, con il provvedimento in esame, di non concedere più sovvenzioni straordinarie, ma di autorizzare l'amministrazione autonoma dei monopoli a provvedere alla ricostruzione e riparazione di edifici, costituzione di scorte, acquisto di macchinari, ecc., fino all'ammontare di 50 miliardi di lire, mediante mutui da contrarsi presso la Cassa depositi e prestiti. All'ammortamento dei mutui l'amministrazione autonoma suddetta provvederà con gli avanzi di gestione che si verificheranno a decorrere da quello accertato nell'esercizio scorso. Se gli avanzi di gestione saranno tali da superare la quota di ammortamento stabilita, la parte eccedente sarà destinata a concorrere al finanziamento delle spese straordinarie.

È da rilevare che con questo sistema lo Stato perderà quella quota degli avanzi di gestione che sarebbe andata di diritto al Tesoro. Sostanzialmente, quindi, è come se ancora il Tesoro provvedesse agli stanziamenti. Esso non dà niente, ma cessa di incassare quello che avrebbe potuto introitare dai monopoli.

Per fare tutto quanto ho sopra esposto, occorre una legge, altrimenti la Cassa depositi e prestiti non potrebbe fare i mutui e l'azienda dei monopoli non sarebbe autorizzata a farli.

Pertanto col disegno di legge in esame si deve:

1°) autorizzare l'Azienda autonoma dei monopoli ad eseguire una spesa straordinaria, fino ad un massimo di 50 miliardi, per effettuare le opere e gli acquisti di cui ho fatto prima cenno;

2°) obbligare l'Azienda stessa a provvedere all'ammortamento dei mutui che saranno contratti con la Cassa depositi e prestiti per far fronte a questo fabbisogno.

L'estinzione dei mutui sarà fatta a cura della suddetta Azienda, senza concorso statale diretto, ma con l'intervento indiretto dello Stato, in quanto, a tal scopo, si utilizzeranno gli utili di gestione che si sarebbero dovuti versare al Tesoro.

L'eventuale eccedenza degli avanzi di gestione, dopo che sia stato provveduto al pagamento delle quote di ammortamento, dovrebbe essere destinata a concorrere alle spese straordinarie.

Io, come relatore, di fronte a questi bisogni straordinari cui occorre provvedere, non ho obiezioni da fare; spero solo che tutto vada bene, cioè che ci siano utili e che in un futuro più o meno vicino la Commissione non sia chiamata ad approvare nuovi provvedimenti in favore di questa Azienda. Quindi proporrei che si passasse all'esame degli articoli dichiarandomi, genericamente, favorevole.

VICENTINI. Vorrei chiedere se sia vero che alla fine del 1947 sono stati concessi 22 miliardi all'Azienda dei tabacchi per la sostituzione delle scorte. Chiedo, pertanto:

1°) se per la spesa di 50 miliardi sia stato preventivamente redatto un piano di ammortamento in modo da sapere almeno in quanto tempo questi mutui si pensa di poterli estinguere;

2°) se per utile di gestione si intenda sempre la quota eccedente il rapporto del 25 per cento delle spese di amministrazione.

COLITTO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Non c'è più.

PRESIDENTE. Vorrei in un certo senso estendere le considerazioni fatte dal collega Vicentini riassumendole in questi termini: noi autorizziamo l'Azienda a contrarre prestiti fino a 50 miliardi, ma non abbiamo nessuna idea né di quello che l'Azienda ha speso fino ad ora per la ricostruzione, né delle

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 NOVEMBRE 1949

sue necessità, né del piano dei lavori, né come questo lo si voglia fare, né come si possa ammortizzare.

Prospetto questo quesito: se sia possibile discutere un problema di questa importanza in base ad una relazione di poche righe. Prego i colleghi della Commissione di soffermarsi su questo: un provvedimento di tanta importanza non può essere presentato così ad un Parlamento. Quando si chiedono 50 miliardi occorre dire nella relazione le ragioni sostanziali per cui l'amministrazione ritiene di chiedere 50 miliardi, che cosa si propone di fare, a quali necessità intende provvedere e quali sono gli obiettivi possibili ed i risultati.

A noi formalmente — ed il relatore da questo punto di vista è stato molto accorto — manca sempre, direi, una giustificazione tale che ci consenta di discutere con serietà il problema.

Non voglio fare questo rilievo come appunto, ma il Sottosegretario di Stato onorevole Colitto sarà d'accordo con me che non si può approvare un provvedimento del genere con una relazione così generica e breve. È possibile che provvedimenti di questo genere non debbano avere relazioni che siano veramente relazioni? Ma anche dal punto di vista dell'opinione pubblica la relazione è incorporata nel provvedimento, e pertanto dà un'idea di quelli che sono gli orientamenti delle disposizioni in essa contenute. Altrimenti queste diventano veramente delle discussioni clandestine. Vorrei sentire sull'argomento l'opinione dei colleghi.

CASTELLI AVOLIO. Vorrei aggiungere a quanto ha detto, giustamente, il nostro Presidente, che in occasione dell'esame del bilancio delle finanze del corrente esercizio, a proposito della gestione dei monopoli, per quanto riguarda la ricostruzione, la riparazione all'attrezzatura industriale fu fatto osservare che si era provveduto, in gran parte, con mezzi propri. Sicché, di fronte a questa affermazione, bisogna giustificare la necessità di prendere a prestito una somma così rilevante per erogarla proprio a questi bisogni per i quali risulterebbe che in parte, sia pure inizialmente, si sarebbe provveduto. Quindi, ragione di più per avere una relazione esauriente da parte dell'amministrazione interessata.

ZERBI. Mi permetterei di fare osservare che si tratta — se poniamo mente alle dimensioni — di un'azienda industriale. Sicché per potere discutere del finanziamento di 50 miliardi, a mio modesto avviso, bisognerebbe avere un resoconto economico, una dimostra-

zione della situazione patrimoniale, un bilancio, insomma, redatto in forma analoga a quella delle aziende industriali, sia pure con lo scopo specifico dell'azienda dei monopoli, per poter discutere seriamente dei bisogni dell'azienda dei monopoli, che cosa ci si aspetta da questi ulteriori investimenti, ecc. e sarebbe quella l'occasione per darci, sia pure a posteriori, la spiegazione degli investimenti precedenti.

A me pare — convengo col Presidente — che non si possa chiedere il nostro avallo su di un investimento di risparmio nazionale dell'ordine di grandezza di 50 miliardi, con tutti gli altri problemi relativi al coordinamento degli investimenti pubblici e privati nel nostro paese, senza presentarci una relazione. Mi permetterei di fare richiedere non una relazione di carattere burocratico del tipo di questa, aumentata di un certo numero di righe, ma il bilancio attuale della situazione patrimoniale e economica dell'Azienda dei monopoli di Stato ed una consapevole relazione su quanto è stato realizzato e su quelle che sono le prospettive che l'Azienda stessa ha programmato e intende raggiungere allo scopo di giustificare questo ulteriore investimento.

WALTER. Mi associo anch'io a quanto hanno esposto il Presidente e gli onorevoli Castelli Avolio e Zerbi, anche perché mi sembra che non sia la prima volta che ci si presentano queste relazioni insufficienti. Se approviamo oggi questa relazione e questo provvedimento si tornerà poi ad adottare questo sistema che non è simpatico. Sospendiamo, quindi, l'esame di questo provvedimento con preghiera che ci siano fatte le illustrazioni richieste dall'onorevole Zerbi.

CHIARAMELLO. Sono d'accordo perché ciò rientra con quanto abbiamo detto più volte in Commissione, e cioè che qualsiasi ente finanziato dallo Stato, ogni qual volta presenta delle richieste allo Stato, deve mandare al Parlamento i propri bilanci.

Siccome siamo riusciti ad avere un primo elenco di tutti gli enti che sono o di proprietà o controllati dallo Stato, sarei del parere di proporre un disegno di legge di iniziativa parlamentare per prendere tutte quelle misure atte a rendere sempre più efficiente il controllo finanziario del Parlamento su questi enti compresi il monopolio e le altre aziende statali.

SULLO. Convengo con quanto ha detto l'onorevole Presidente anche per un'altra ragione. Credo che si tratti di 50 miliardi che fra l'altro vengono mutuati dalla Cassa de-

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 NOVEMBRE 1949

positi e prestiti. Ora, bisogna tenere presente anche la politica dei lavori pubblici.

Da informazioni particolari so di difficoltà che vengono fatte per finanziare cooperative ed anche enti locali da parte della Cassa depositi e prestiti.

Quindi, anche per considerare fino a che punto questo finanziamento della Cassa depositi e prestiti possa andare d'accordo con la politica dei lavori pubblici, l'approfondimento della indagine si rivela assolutamente necessario.

TROISI. In sede di bilancio delle finanze affiorò questa esigenza da parte nostra, cioè di conoscere con maggiore chiarezza l'andamento dei costi di questo grande complesso industriale, perché finora sappiamo soltanto che c'è questa necessità. Vi fu anche un ordine del giorno che fu accolto dal Ministro delle finanze circa il modo di razionalizzare la gestione interna.

ZERBI. Ci occorre un bilancio di funzionamento.

NITTI. Sono d'accordo con i colleghi che hanno parlato e soprattutto con l'onorevole Zerbi, nel senso che non abbiamo bisogno di relazioni burocratiche, ma di bilanci. L'Azienda tabacchi è un'azienda industriale. Ciò che mi stupisce è che il nostro è un paese che vende i generi di monopolio al prezzo più alto.

Non voglio uscire fuori dall'argomento; ma credo che quello che ha detto l'onorevole Zerbi debba essere accolto.

PRESIDENTE. Siamo tutti d'accordo. Do la parola al Sottosegretario di Stato onorevole Colitto, di cui conosco le qualità e i sentimenti. Sarà egli apportatore presso l'Amministrazione di Stato di un appunto che non lo riguarda.

COLITTO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Quando ho letto la relazione ho avuto anch'io delle perplessità ed ho avvertito le lacune che non ho mancato di esternare al relatore onorevole Costa.

Mi permettano gli onorevoli colleghi di colmare quelle lacune cui è stato fatto ora cenno. L'Azienda dei monopoli ha bisogno di una legge che l'autorizzi ad eseguire spese di carattere straordinario. Le spese ordinarie sono autorizzate dal consiglio di amministrazione nei limiti delle disponibilità di bilancio.

L'Azienda stessa si era rivolta al Tesoro allo scopo di ottenere i mezzi necessari — darò in seguito le cifre — per eseguire:

Ricostruzioni e nuove costruzioni: ossia la ricostruzione delle manifatture di Bologna, Milano, Napoli; la ricostruzione e l'ampliamento delle manifatture di Torino, Venezia,

Chiaravalle, Modena e Lucca; nuove costruzioni e ricostruzioni ed ampliamenti dei depositi tabacchi greggi e tabacchi lavorati di Livorno, Tortona, Ancona, Piacenza, Lanuvio, Lucca, Salerno, Catania e Benevento; nuove costruzioni, riparazioni ed ampliamenti di edifici vari per l'azienda tabacchi; ricostruzioni, riparazioni ed ampliamenti dei fabbricati per l'azienda sali (saline di Cagliari, Cervia, Margherita di Savoia e Tarquinia; depositi sali di Castellammare e Tortona; depositi di Civitavecchia e Genova);

Impianti e acquisto di macchinari: cioè impianti per le nuove manifatture di Milano, Bologna, Napoli e Genova; impianti per l'azienda sali per le saline di Cagliari, Cervia, Margherita di Savoia e Tarquinia, per i depositi di Civitavecchia e Genova; acquisti di macchinari (macchine confezionatrici, impacchettatrici, ecc.) e di attrezzature varie per le manifatture;

Ricostituzione delle scorte di tabacco greggio per riportare le dotazioni se non ai limiti dell'anteguerra almeno ad una quantità sufficiente per poter garantire una produzione qualitativamente uniforme.

L'Azienda, per ottenere le somme necessarie a provvedere alle suddette necessità, si rivolse al Tesoro il quale dichiarò di aderire e pertanto venne emanato il decreto legislativo 18 maggio 1947, n. 483, con cui fu autorizzata la spesa complessiva di 4 miliardi e 500 milioni per la costruzione di nuovi edifici.

Di questa assegnazione, l'amministrazione dei monopoli ha beneficiato, come ha già detto il relatore, soltanto di 3.300 milioni; perciò dei 50 miliardi di cui al disegno di legge in esame, lire 1200 milioni devono praticamente intendersi già autorizzati quale residuo spettante in relazione al citato decreto legislativo.

Il Tesoro è venuto nell'ordine di idee, d'accordo con le finanze, di autorizzare con legge l'Amministrazione dei monopoli ad eseguire le opere di carattere straordinario, attraverso mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti e provvedendo all'ammortamento dei mutui stessi, con gli avanzi di gestione.

Per tranquillità dei colleghi faccio presente che il disegno di legge è stato preparato proprio dal Tesoro.

Dirò ora come la somma di 50 miliardi dovrebbe essere utilizzata:

10 miliardi e 600 milioni dovrebbero essere utilizzati per i fabbricati, di cui 6 miliardi e 900 milioni per le manifatture, 2 miliardi e 850 milioni per magazzini, depositi ed edifici vari, e 850 milioni per le saline;

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 NOVEMBRE 1949

4 miliardi e 400 milioni per impianti e macchinari di cui circa 3 miliardi per l'azienda tabacchi, manifatture, depositi, ecc. e 1 miliardo e 400 milioni per gli impianti e attrezzature dell'azienda sali;

35 miliardi per la ricostituzione delle scorte di tabacchi.

Tutte queste spese dovrebbero essere effettuate gradualmente in relazione anche alla possibilità di costruzione di edifici, acquisti di macchinari, impianti, ecc.

Se queste notizie per gli onorevoli colleghi non sono sufficienti è bene che essi chiariscano, mi dicano con più precisione che cosa desiderano sapere in particolare.

L'onorevole Zerbi ha parlato del bilancio, ma a quale bilancio intende riferirsi?

ZERBI. Desidereremmo, se questo bilancio non può essere redatto sulla stessa base di quello di un'azienda industriale, che venga commentato con gli stessi criteri. L'Azienda dei monopoli ha certi determinati criteri amministrativi entro i quali deve operare. Ciò non toglie che dalla stessa esegesi si possa determinare la relazione fra costi e ricavi, i dati sulle vendite, l'andamento dei costi. Si potrebbe inviare qualche diagramma che ci chiarisca questi fenomeni, le prospettive giustificatrici, i diversi investimenti produttivi. Occorre anche mettere in rilievo che 35 miliardi di lire vanno per la ricostituzione delle scorte, mentre 15 miliardi vanno ad incrementare le immobilizzazioni. Cosicché dal commento potremmo dedurre suggerimenti al Governo per la fonte di finanziamento.

I 35 miliardi di lire per le scorte dovrebbero essere attinti dalla Cassa depositi e prestiti, sottraendoli, come dice l'onorevole Sullo, a tutta la politica di lavori pubblici o di edilizia finanziata. Una scorta di esercizio può con molto maggiore criterio alimentarsi di credito bancario.

Ora, che cosa impedisce a noi ed al Governo di proporre provvedimenti legislativi opportuni affinché, una buona volta, l'Azienda dei monopoli sia messa su di un piano di elasticità industriale con tutti i vantaggi che ne possono derivare? Quindi occorrerebbe attingere al credito delle banche per le scorte di esercizio, o ad una forma particolare di credito bancario senza concorrere con altri enti o con lo Stato a contrarre mutui presso la Cassa depositi e prestiti, perché di fronte a una istanza del Ministero delle finanze — e per esso, Azienda dei monopoli — passano in terzo, quarto e quinto ordine tutte le istanze di cooperative edilizie e quelle di comuni che attendono il finanziamento di opere pubbliche.

Dobbiamo avere se non un bilancio di finanziamento nella forma consueta, una relazione che si distacchi dagli schemi puramente burocratici. Se questa relazione non ci sarà data, ci si forniscano almeno i dati così la possiamo fare noi.

Noi potremo così sviscerare quelle che sono le attuali direttive dell'Azienda dei monopoli, vedere di collegarle in ordine ad altri intenti della politica governativa, della politica di investimenti e studiare un indirizzo programmatico. Io non so vedere l'Azienda dei monopoli che sia amministrata in modo diverso da quelle industriali, quali l'I.R.I. ecc. Dobbiamo pertanto fare in modo che siano stabiliti questi collegamenti che consentano una politica finanziaria razionale.

COLITTO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. In aggiunta a quanto ho prima esposto circa il quantitativo dei lavori da eseguire e delle macchine da acquistare, non mi resta che fornire chiarimenti sul modo come sono stati utilizzati i 3 miliardi e mezzo precedentemente concessi. Su questo potrei dare le opportune spiegazioni, ma per il resto desidererei che la Commissione facesse in merito precise richieste.

ZERBI. Credo di interpretare il pensiero del Presidente della nostra Commissione se premetto che la nostra presa di posizione nei riguardi del provvedimento non incide affatto sulla cordialità assoluta che abbiamo verso il Sottosegretario di Stato onorevole Colitto. Ciò è fuori di discussione.

Premesso questo, mi consenta l'onorevole Sottosegretario di Stato di esprimere con sincerità il mio pensiero che forse può anche interpretare quello del Presidente; ma essendo io un semplice membro della Commissione potrò essere ancora più esplicito di quello che potrebbe esserlo il Presidente.

Parecchi di noi hanno ricoperto la carica di consiglieri di amministrazione in organismi che concedevano finanziamenti, ma credo che a nessuno di noi sia mai capitato che un revisore aziendale presentasse una relazione di poche righe per un finanziamento di questo ordine di grandezza. Il presidente non ha voluto, con la sua abituale cortesia, sollevarne una questione di rispetto al Parlamento.

In definitiva si chiede alla Commissione di dare il suo assenso ad una investimento di 50 miliardi con una relazione di qualche riga che non dice nulla, perché è redatta in un modo tale che proprio non se ne può ricavare alcuna considerazione utile.

QUARTA COMMISSIONE. — SEDUTA DEL 22 NOVEMBRE 1949

Ora, ripeto, se il Parlamento deve funzionare come consapevole organo di controllo degli investimenti di Stato, bisogna che l'organo competente si persuada che deve sottoporre al nostro esame tutte le documentazioni possibili, affinché possiamo giudicare con consapevolezza, avendo tutti gli elementi di giudizio a nostra disposizione. Dobbiamo avere una relazione attendibile, che metta in rilievo la correlazione fra costi e ricavi a breve o a lunga scadenza, insomma una relazione precisa della situazione economica e patrimoniale dell'azienda.

Come secondo punto chiediamo una disamina di quelle che l'Amministrazione ritenga essere le più razionali forme di finanziamento dei 50 miliardi occorrenti.

GHISLANDI. Credo che possiamo essere tutti d'accordo su questo: che una richiesta di autorizzazione ampia e generica, come quella sottoposta al nostro esame non la possiamo accettare. Sarebbe opportuno che in una prossima riunione il Ministero competente si presentasse con una specie di piano, attraverso il quale si possa esaminare la ripartizione di questi 50 miliardi per determinate spese. Le cifre a cui ha accennato l'onorevole Sottosegretario di Stato, per esempio, dovrebbero risultare da un allegato al disegno di legge.

PRESIDENTE. Anzitutto ritengo che, essendo noi in sede legislativa, assumiamo una responsabilità rispetto all'Assemblea e pertanto la Commissione deve svolgere il suo compito con la maggiore possibile scrupolosità.

Prego quindi l'onorevole Sottosegretario di Stato per le finanze, di far pervenire alla Commissione, al più presto possibile, una relazione che consenta ai membri della Commissione stessa di disporre effettivamente di un documento in base al quale si possa iniziare una discussione fondata su elementi certi.

Noi dobbiamo, insomma, sapere che cosa l'Amministrazione intenda fare, e qual'è il suo programma per il presente e per l'avvenire.

Sono problemi questi di estrema importanza ed è necessario che sia espresso chiaramente il pensiero e la responsabilità dell'Amministrazione competente in questa materia.

COLITTO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Desidero assicurare i membri della Commissione che io cercherò, di ottenere al più presto, una relazione che sia la più ampia possibile, in modo che ciascun collega possa

valutare, con cognizione di causa, quale è l'effettivo programma dell'Azienda dei monopoli.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Sottosegretario di Stato a nome della Commissione, per le assicurazioni che ha voluto darci a questo riguardo.

Il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge: Provvedimenti in materia di riscossione delle imposte dirette (853). (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Provvedimenti in materia di riscossione delle imposte dirette ».

Invito il relatore onorevole Scoca a svolgere la sua relazione su questo disegno di legge che è stato già approvato dalla V Commissione permanente, finanze e tesoro, del Senato.

SCOCA, *Relatore*. Debbo ricordare anzitutto che, dopo il 1945, l'equilibrio dei contratti esattoriali fu rotto perché le imposte non si incrementarono nella misura dovuta, e il considerevole aumento delle spese di gestione, specialmente per il personale, aveva determinato uno squilibrio economico in tutte le aziende esattoriali.

In conseguenza di ciò, si cercò di riparare a questa situazione con il decreto legislativo luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 424. Lo Stato si obbligava cioè a corrispondere un aggio che fosse di circa tre volte il carico a favore di questi esattori. Inoltre si disponeva che gli esattori potessero chiedere che la misura della integrazione prevista fosse determinata in base al rendiconto, entro un certo limite, che si stabilì del 390 o 410 per cento.

Con l'articolo 5 si disponeva altresì che per far fronte a questi oneri era stabilita una addizionale pari al doppio dell'aggio contrattuale, ecc. di modo che si stabilì una integrazione in base ad aggio fisso oppure in base a rendiconto, disponendo inoltre che questo aumento di aggio fosse riscosso dagli esattori a carico del contribuente.

A mano a mano che i ruoli si modificavano in relazione alla svalutazione, si provvedeva ad un opportuno adeguamento, e l'ultima disposizione è quella emanata con decreto ministeriale del 19 febbraio 1949, che riduceva la misura dell'integrazione.

Il Governo aveva pensato di ritornare al rispetto dei contratti esattoriali; ma occorre-

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 NOVEMBRE 1949

vano all'uopo dei provvedimenti di transizione. Questo provvedimento stabilisce appunto le norme per passare dal sistema eccezionale al sistema normale.

Si stabilisce altresì la cessazione della addizionale d'aggio di cui all'articolo 5 del citato decreto legislativo.

Nei riguardi dell'aggio per l'anno 1950, all'articolo 2 si stabilisce che: « Per l'anno 1950 la percentuale dell'aggio di riscossione per ogni lira di carico spettante agli esattori delle imposte dirette, è data dal quoziente tra l'ammontare del provento assicurato per ciascuna esattoria dai coefficienti di integrazione fissa di cui all'articolo 1 del decreto ministeriale 19 febbraio 1949, ed il carico al netto di aggio e di addizionale complessivo affidato in riscossione nell'anno 1949, comprese le rate dei ruoli suppletivi scadenti in detto anno.

« Il suddetto quoziente, moltiplicato per cento, costituisce l'aggio da tariffare sui ruoli per il 1950 e non potrà in nessun caso: a) essere superiore all'aggio contrattuale maggiorato del 60 per cento; b) essere inferiore all'aggio contrattuale; c) superare il 10 per cento ».

All'articolo 3 si stabilisce inoltre che: « Sui carichi appresso indicati si applica in ogni caso solo l'aggio contrattuale con esclusione dell'eventuale maggiorazione, di cui all'articolo precedente: 1°) imposta straordinaria proporzionale sul patrimonio; 2°) imposta straordinaria progressiva sul patrimonio; 3°) imposta straordinaria proporzionale sul patrimonio degli enti; 4°) profitti di regime; 5°) contributi unificati in agricoltura; 6°) contributi consorziali e di bonifica; 7°) entrate patrimoniali dei comuni; 8°) proventi di servizi pubblici delle aziende municipalizzate; 9°) riscossioni che implicano semplice movimento di capitali e servizi di cassa; 10°) canoni di appalto di imposte di consumo; 11°) carichi sui quali l'aggio spettante all'esattore è per legge dovuto dallo Stato ».

In altri termini, qui si sottraggono, come elementi del computo, le imposte straordinarie, che non erano prima calcolate e che costituiscono un maggior carico per l'esattoria, e sono esclusi anche quei tributi i quali non sono fondamentalmente facenti parte del contratto esattoriale.

Naturalmente questo complesso di norme non può costituire per l'esattoria una condizione peggiore di quella stabilita dal contratto, ed allora, con l'articolo 4, si dà facoltà agli esattori di chiedere la rescissione del contratto ove lo ritengano necessario.

Inoltre, viene chiarito il significato di alcuni articoli delle leggi esattoriali. Così, nell'articolo 4 del decreto legislativo del 7 maggio 1948, fu omessa la parola « immobili » per errore materiale, e pertanto si ripara a questo errore con l'articolo 6, in cui si retifica appunto la dizione di quell'articolo 4.

Con l'articolo 7 si modifica l'articolo 26 della legge 16 giugno 1939, n. 942, sopprimendo la parte che riguarda le commissioni consultive, che erano state istituite precedentemente.

Con l'articolo 8 si stabilisce che: « sono ritenuti validi, a tutti gli effetti giuridici, i rimborsi eseguiti dall'esattore, sotto la propria responsabilità, sino alla concorrenza di lire diecimila, ecc. » e ciò anche in relazione alla svalutazione della moneta. Il limite, che era prima di 500 lire, oggi viene elevato così a lire 10.000.

Aggiungo che il disegno di legge in esame è stato già approvato dal Senato e viene ora sottoposto al parere della nostra Commissione in sede legislativa. Per quanto sopra detto, propongo l'approvazione del disegno di legge, senza emendamenti.

ARCANGELI. Io vorrei chiedere qualche chiarimento circa la portata dell'articolo 5, cioè sul criterio forfetario che potrebbe adottare il Ministero.

SCOCA, *Relatore*. Questo dipende anche dalla quantità di rendiconti che sono all'esame del Ministero, e che richiederebbero un lavoro ingente. Questo arretrato non si potrebbe espletare che attraverso un lungo periodo di tempo. D'altra parte non vi sono inconvenienti perché vi sono già tutti gli elementi necessari per applicare una liquidazione forfetariamente.

BAVARO. I rendiconti, in base alla legislazione speciale venuta fuori dal periodo della guerra, riflettono, oltre che il di più delle spese, per varie cause, anche il riscosso per il non riscosso, e tutte le partite inesigibili. Bisognava quindi fare determinati atti esecutivi per stabilire la irreperibilità del contribuente o la sua incapacità, ecc., in maniera da poter far fronte agli impegni.

Ora, per fare queste analisi (si tratta di 60 mila partite, per importi che riguardano anche duecento lire o seicento lire, ecc.), era soprattutto opportuno di stabilire una forma forfetaria.

TROISI. Avevo anch'io qualche dubbio sull'articolo 5; ma, dopo le spiegazioni fornite, dichiaro di essere d'accordo col relatore.

Una considerazione soltanto per quanto riguarda il sicuro incremento del gettito ~~dei~~

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 NOVEMBRE 1949

l'entrata che si avrà nel 1950. Nel detto anno è presumibile che il gettito dell'entrata aumenti. Quindi questo provvedimento dovrà giudicarsi alla stregua di quest'avvenimento futuro.

Sono d'accordo col relatore nel senso che si avvia il ritorno all'aggio contrattuale.

PRESIDENTE. Se non vi sono altre osservazioni, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame degli articoli che, non essendovi emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

Aggio per gli esattori.

Dall'anno 1950 cessano di avere efficacia le norme relative alla integrazione di aggio a favore degli agenti della riscossione delle imposte dirette previste dal decreto legislativo luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 424, e dai provvedimenti successivi.

Dallo stesso anno è abolita l'addizionale d'aggio, di cui all'articolo 5 del citato decreto legislativo e successivi provvedimenti.

(È approvato).

ART. 2.

Aggio per l'anno 1950.

Per l'anno 1950 la percentuale dell'aggio di riscossione per ogni lira di carico spettante agli esattori delle imposte dirette, è data dal quoziente tra l'ammontare del provento assicurato per ciascuna esattoria dai coefficienti di integrazione fissa di cui all'articolo 1 del decreto ministeriale 19 febbraio 1949, ed il carico al netto di aggio e di addizionale complessivo affidato in riscossione nell'anno 1949, comprese le rate dei ruoli suppletivi scadenti in detto anno.

Il suddetto quoziente moltiplicato per cento, costituisce l'aggio da tariffare sui ruoli per il 1950 e non potrà in nessun caso:

- a) essere superiore all'aggio contrattuale maggiorato del 60 per cento;
- b) essere inferiore all'aggio contrattuale;
- c) superare il 10 per cento.

(È approvato).

ART. 3.

Riscossioni da effettuare con l'aggio contrattuale.

Sui carichi appresso indicati si applica in ogni caso solo l'aggio contrattuale con esclu-

sione dell'eventuale maggiorazione, di cui all'articolo precedente:

- 1°) imposta straordinaria proporzionale sul patrimonio;
- 2°) imposta straordinaria progressiva sul patrimonio;
- 3°) imposta straordinaria proporzionale sul patrimonio degli enti;
- 4°) profitti di regime;
- 5°) contributi unificati in agricoltura;
- 6°) contributi consorziali e di bonifica;
- 7°) entrate patrimoniali dei Comuni;
- 8°) proventi di servizi pubblici delle aziende municipalizzate;
- 9°) riscossioni che implicano semplice movimento di capitali e servizi di cassa;
- 10) canoni di appalto di imposte di consumo;
- 11°) carichi sui quali l'aggio spettante all'esattore è per legge dovuto dallo Stato.

(È approvato).

ART. 4.

Facoltà agli esattori di chiedere la rescissione del contratto.

Gli esattori potranno chiedere la rescissione dei contratti in corso, con decorrenza dal 1° gennaio 1950.

La relativa domanda dovrà essere presentata al Ministero delle finanze — Direzione generale delle Imposte dirette — entro il termine perentorio di trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Non sarà tenuto conto delle domande presentate a qualsiasi altro ufficio e di quelle che trasmesse per posta pervengano al Ministero dopo il termine indicato.

È in facoltà del Ministro delle finanze di provvedere con proprio decreto al collocamento d'ufficio delle esattorie che si renderanno vacanti per effetto della rescissione.

(È approvato).

ART. 5.

Liquidazione a stralcio delle domande di integrazione presentate dagli esattori per gli anni 1948 e retro.

Il Ministro delle finanze ha facoltà di consentire che la liquidazione delle richieste di integrazione d'aggio a rendiconto, presentate dagli esattori e non ancora definite, venga fatta con criterio forfetario anziché analitico.

(È approvato).

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 NOVEMBRE 1949

ART. 6.

Sostituzione del 2° comma dell'articolo 4 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 771.

Il secondo comma dell'articolo 4 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 771, è sostituito dal seguente:

« L'esattore ha diritto al rimborso delle imposte e sovrimeposte iscritte nei ruoli che non ha conseguito, purché faccia constare che l'esecuzione non ha potuto aver luogo per assoluta mancanza di beni mobili e immobili del debitore, oppure che l'esecuzione è tornata inutile o insufficiente ».

(È approvato).

ART. 7.

Modificazione dell'articolo 26 della legge 16 giugno 1939, n. 942.

L'articolo 90 del testo unico sulla riscossione delle imposte dirette, sostituito dall'articolo 26 della legge 16 giugno 1939, n. 942, modificato dagli articoli 1 e 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 325, e dall'articolo 9 del regio decreto legislativo 2 giugno 1946, n. 587, è sostituito dal seguente:

« L'esattore ed il ricevitore che abbiano diritto al rimborso, a termine degli articoli precedenti, dovranno presentare le loro domande documentate all'Ufficio delle Imposte o all'Ente interessato, non oltre il dodicesimo mese da quello di scadenza dell'ultima rata.

« Allorché il prezzo dell'immobile è soggetto alla graduatoria giusta l'articolo 56, il rimborso si concede quando il procedimento è esaurito, ed il termine per la presentazione della domanda è di mesi quattro dal giorno in cui diventò definitiva la liquidazione dei crediti.

« Nel caso di esecuzione presso terzi, riuscita infruttuosa od insufficiente, l'esattore deve domandare il rimborso nel termine di quattro mesi dal giorno nel quale la procedura fu esaurita.

« L'Ufficio delle Imposte o l'Ente interessato provvede per le quote regolarmente documentate alla liquidazione del rimborso sia per inesigibilità, sia per devoluzione e rinvia le altre all'Intendente di finanza per il giudizio, dando avviso all'esattore.

« Se nel corso di due mesi consecutivi alla presentazione della domanda non sia stato provveduto giusta il precedente comma, l'esattore ed il ricevitore otterranno nella rata successiva uno sgravio provvisorio, pari

al 70 per cento dell'ammontare del credito, che sarà revocato appena esaminata la domanda, salvi sempre i risultati della liquidazione definitiva.

« In casi speciali il Ministero può consentire la concessione dello sgravio provvisorio in misura percentuale superiore. Può altresì concederlo nella misura che riterrà opportuna, anche dopo gli adempimenti dell'Ufficio delle Imposte o dell'Ente interessato, in attesa della decisione dell'Intendente di finanza.

« Contro le decisioni dell'Intendente di finanza è ammesso il reclamo al Ministero delle finanze, nel termine di sei mesi dalla notifica della decisione stessa.

« Contro il provvedimento definitivo del Ministero è ammesso soltanto il ricorso sia in caso di inesigibilità, che in caso di devoluzione, alla Corte dei conti nel termine di 90 giorni dalla notifica del provvedimento stesso.

« La procedura stabilita dal presente articolo quanto alle decisioni dell'Intendente di finanza e del Ministero, si applica anche per le domande di rimborso o di discarico prodotte agli Enti interessati per qualsiasi tributo o contributo dato in carico agli esattori con le norme e con la procedura privilegiata delle imposte dirette.

« Le disposizioni contenute nel presente articolo sono applicabili alle domande presentate a partire dal giorno della pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* ».

(È approvato).

ART. 8.

Modifica all'articolo 4 regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3024.

L'articolo 4 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3024, è modificato come appresso:

« Sono ritenuti validi, a tutti gli effetti giuridici, i rimborsi eseguiti dall'esattore, sotto la propria responsabilità, sino alla concorrenza di lire diecimila, su quietanza di persona diversa della ditta intestata nell'elenco, previo ritiro, mediante rilascio di apposita ricevuta, della bolletta di pagamento totale o parziale della imposta cui lo sgravio si riferisce ».

(È approvato).

ART. 9.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 NOVEMBRE 1949

SCOCA, *Relatore*. Per richiamare l'attenzione dei rappresentanti del Governo, faccio una osservazione che ho già fatto altre volte: non c'è provvedimento che non si chiuda con questo articolo finale: « La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ».

Non comprendo come, mentre la Camera funziona regolarmente, ci sia questa norma eccezionale. Ciò è inutile, perché se il provvedimento ora approvato deve andare in vigore dal 1° gennaio non so perché si debba sempre porre la citata clausola anche se l'urgenza non sia assoluta, ma assai relativa. Mi sembra che, in questo caso, ci sia tempo sufficiente per la pubblicazione del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* prima del 31 dicembre prossimo.

BAVARO. Questa legge deve entrare subito in vigore, perché entro il mese di dicembre bisogna provvedere ad appaltare le esattorie in base a questo aggio. Sono d'accordo sulla questione di principio sollevata molto opportunamente dall'onorevole Scoca, ma in questo caso, evidentemente, non si può non mettere questa clausola.

ARCANGELI. Mi associo completamente a quanto ha detto l'onorevole Scoca e questo intendo dire anch'io se egli non lo avesse già detto.

Nel caso specifico vorrei rivolgere una preghiera al Governo nella persona dell'onorevole Sottosegretario di Stato perché la pubblicazione sia curata ed avvenga con una certa rapidità anche in relazione all'articolo 1. Bisogna che le disposizioni di cui sopra si sappiano per tempo, anche in relazione al rinnovo dei contratti di appalto di cui ha parlato l'onorevole Bavaro.

CASTELLI EDGARDO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Concordo che in linea generale non è strettamente necessaria la formula citata. Per questo disegno di legge l'urgenza è necessaria e la discussione fatta lo ha dimostrato.

Aggiungo, rispondendo all'onorevole Arcangeli, che, per quanto l'Amministrazione

possa essere sollecitata, molte volte le formalità di pubblicazione richiedono da 15 a 20 giorni. Quindi siamo nei termini utili.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare pongo in votazione l'articolo 9 di cui è stata data già lettura.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge testé esaminato.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione a scrutinio segreto del disegno di legge:

« Provvedimenti in materia di riscossione delle imposte dirette » (853):

Presenti e votanti	28
Maggioranza	15
Voti favorevoli	23
Voti contrari	5

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Amendola Giorgio, Arcangeli, Balduzzi, Bavaro, Castelli Avolio, Chiaramello, Cicerone, Cinciari Rodano Maria Lisa, De Palma, Ferreri, Ghislandi, Giannini Guglielmo, Guggenberg, La Malfa, Mannironi, Nitti, Pecoraro, Petrilli, Ponti, Saggin, Schiratti, Scoca, Sullo, Troisi, Turnaturi, Vicentini Rodolfo, Walter, Zerbi.

È in congedo:

Tosi.

La seduta termina alle 12.